

SCHEMA INTERVENTO 27/2/2012 Avv. Lara Benetti

Mediazione e violenza interpersonale intima: un “matrimonio” possibile?

Accenni al Progetto Concordo

Opportunità di modificare l'art. 572 c.p. , ritenuto desueto nella sua forma attuale (anche se giurisprudenza ne ha via via allargato ed interpretato i confini.) Per es. non sono previste l'ammissibilità delle **intercettazioni**, telefoniche ed ambientali, se non connesso ad un reato più grave.

Perseguibilità a querela? Proposta diversificazione delle varie ipotesi (come nel caso della violenza sessuale e dello stalking) (esempi in presenza o meno di figli, gravità della violenza, ecc). Disponibilità del diritto significa possibilità per la donna di dire NO (anche al sistema giudiziario), ripristinando limiti e confini che la violenza aveva annullato!

Questo intervento vuole presentare una visione un po' diversa, suscitando un un confronto di idee tra gli operatori del diritto.

- Violenza interpersonale intima: attuale inadeguatezza della risposta della giustizia (logica retributiva/riabilitativa). Logica **riparativa**

Ogni ordinamento si è dovuto confrontare con la complessità del fenomeno della violenza, ed in particolare con quella intrafamiliare, rilevando **l'inadeguatezza della risposta data dalla giustizia**, basata esclusivamente sulla logica retributiva/riabilitativa.

Per fare questo analizziamo velocemente quali sono state le risposte dell'Ordinamento: (sostanzialmente si individuano tre modelli)

Modello retributivo: La Scuola Classica (periodo illuminista), teorizzò un diritto penale garantista (superando le crudeltà dell'Ancien Regime) affidando alla pena una funzione retributiva partendo dall'assunto che il reato non è altro che una violazione dell'ordine sociale, che merita una giusta punizione.

Modello riabilitativo: La Scuola Positiva sposta l'attenzione dal reato al reo, vale a dire si propone di ridurre il crimine rieducando il reo attraverso trattamenti riabilitativi, inserendo categorie metagiuridiche prese in prestito dalle scienze psico-sociali. Critiche degli anni '70 (alimentate dai dati sull'aumento della criminalità e dagli alti costi di un sistema di esecuzione penale incentrato su pene individualizzate) oltre alla crisi del Welfare State, segna il tramonto di tale modello ed il delinearsi di un nuovo paradigma giuridico, noto con il termine inglese *restorative justice*.

Modello riparativo: Il presupposto da cui parte il modello riparativo è la riparazione del danno causato dalla commissione del reato. La relazione tra vittima e reo diviene, in questo modello di giustizia, elemento fondamentale. Il reato, da semplice offesa allo Stato, diviene anche offesa alla persona. Alle parti in primo luogo si affida la ricerca di un accordo di riparazione che sia soddisfacente per entrambe. La crescita dell'interesse per la persona offesa è inoltre legata alla diffusione dei movimenti in favore delle vittime - in particolare quello femminista - i quali sono stati molto fermi nel denunciare l'assoluto disinteresse, sia sociale che giudiziario, per il soggetto passivo del reato, soprattutto nei confronti delle vittime di reati sessuali. La particolarità della giustizia riparativa consiste nel fatto che il pagamento del debito alla società non avviene attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità per ciò che è stato fatto e nell'intraprendere un'azione in senso

positivo per la vittima. In questo modo non solo il debito è saldato direttamente nei confronti della persona offesa, ma si ha anche la rivalutazione della figura del reo, alla quale è affidato un ruolo attivo. *“Inizia un processo di responsabilizzazione dove la responsabilità non è riconducibile alla responsabilità “del qualcosa” che ho commesso. Non sono responsabile “del” furto, “del” tentato omicidio: sono “responsabile verso” qualcuno, verso quel volto, verso quella persona”* (Ceretti, Giustizia riparativa e mediazione penale: nuove domande per la Polis 2007).

In Italia il sistema penale si è appiattito sostanzialmente sul modello retributivo, integrato da interventi di tipo riabilitativo, applicati solo nella fase dell'esecuzione della pena.

L'adozione del modello riparativo - che si attua perlopiù attraverso un percorso di mediazione/riconciliazione e che ha come obiettivo quello di ripristinare la comunicazione tra autore del reato e vittima, interrotta dalla commissione del reato, e di favorire la diffusione di un maggiore senso di sicurezza sociale - rappresenta una scelta ancora incerta ed appena abbozzata **dall'ordinamento italiano**. Infatti, la condotta riparatoria è stata espressamente prevista nelle seguenti ipotesi: nel D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sulla competenza penale del Giudice di Pace all'art. 35 (“Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”), nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” all'art. 28 (“Sospensione del processo e messa alla prova”), come causa estintiva del reato, ed infine nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà”), al comma 7 dell'art. 47 (“Affidamento in prova al servizio

sociale", che prevede che "nel verbale, in cui sono previste le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire, deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato..."). Tali previsioni confermano la tendenza in atto al cambiamento, anche culturale, del nostro ordinamento, tuttavia con la consueta flemma tutta italiana.

- Il sovraccarico giudiziario in materia di violenza domestica: **Collasso del sistema giudiziario**

Perchè quindi il sistema giudiziario è da solo insufficiente ed inadeguato (almeno nella sua forma attuale) ad accogliere e gestire questa continua e crescente richiesta di intervento ? Vi citerò nel proseguio i dati della Procura in merito all'incremento generalizzato delle denunce, per quanto riguarda i reati di competenza del III Dipartimento (c.d. "fasce deboli")

In passato, molti dei conflitti sociali erano risolti attraverso l'intervento delle agenzie intermedie tra Stato e società civile (come la scuola, la famiglia, il luogo di lavoro, il medico di famiglia, il parroco), ma la trasformazione che ha colpito le grandi città - a cominciare dalle ondate migratorie, i cambiamenti economici, la mobilità sociale - ha messo in crisi queste agenzie. La mancanza di tali strutture ha fatto in modo che il ricorso al sistema giudiziario, fosse l'unico modo di gestione di qualsiasi tipo di conflitto, anche di quelli che in passato non erano oggetto di accertamento giudiziario: questo sovraccarico ha contribuito al **collasso del sistema giudiziario**.

La mediazione potrebbe quindi davvero svolgere un ruolo fondamentale, riuscendo a colmare il vuoto istituzionale creatosi, dando una risposta alle istanze di sicurezza che nascono dalla società, come del resto succede

all'estero, dove il sistema dell'ADR (Alternative Dispute Resolution) aiuta a decongestionare l'apparato giudiziario.

La **mediazione**, dal punto di vista ontologico, si pone proprio come luogo ideale per accogliere il disordine individuale e collettivo. Il momento più importante nel processo di mediazione è costituito dall'incontro dei due soggetti in conflitto, nel corso del quale essi hanno la possibilità di esternare le proprie emozioni, rivelando i bisogni violati - che nel processo giudiziario non troverebbero lo spazio per esprimersi.

In particolare il modello francese, teorizzato da Jacqueline Morineau, intende la mediazione come un nuovo spazio creato nella società contemporanea, all'interno del quale è possibile accogliere la sofferenza, le emozioni, il dolore delle parti coinvolte in conflitto. Richiamandosi alla tragedia greca - come luogo di rappresentazione delle più malvagie ed indicibili azioni umane, ove anche i pensieri ed i sentimenti più torbidi ed inconfessabili potevano trovare accoglienza - l'autrice ne coglie il parallelismo con la mediazione, anch'essa espressione di un processo di trasformazione catartica.

Di qui la sua peculiare funzione di prevenzione alla degenerazione del conflitto, perchè, accettandone e legittimandone l'esistenza, si può trasformare la situazione conflittuale in una dimensione pacifica (a differenza del sistema penale – nella sua accezione retributiva – che circoscrive il disordine senza eliminarlo).

- **MEDIAZIONE** definizione e sue caratteristiche:

Il significato del percorso di mediazione è implicito nel suo stesso termine: mediare deriva dal latino e significa "**aprire nel mezzo**". "E' un processo –

alternativo o preliminare a quello legale – attraverso il quale un terzo, mediatore, neutrale ed imparziale, facilita il ripristino di una comunicazione interrotta o gravemente disturbata da uno o più conflitti”.

Ogni forma di mediazione – familiare, penale, sociale, scolastica, sportiva – è sorretta da alcuni principi cardine, che costituiscono le condizioni ineludibili per la sua efficacia.

1) Secondo la “Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99) 19, “la **partecipazione volontaria** è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme”, poiché essa “non può riuscire se le parti non sono disposte a parteciparvi” ed inoltre l'accettazione degli interessati deve “coprire” tutte le fasi dell'iter, potendo venir revocata in qualunque momento. I partecipanti devono essere messi in condizione di prestare un **consenso “consapevole, informato e spontaneo”**, mai viziato da pressioni o “altri mezzi subdoli” (“unfair means”, art. 12 Reg. Min.). Adottare strategie di convincimento conduce alla contaminazione dei risultati, con un aumento delle mediazioni non riuscite o degli accordi riparatori non rispettati.

2) Strettamente connesso al principio partecipativo è il tema della **confidenzialità**: l'incontro di mediazione è protetto essendo impedita qualsiasi forma di diffusione all'esterno dei contenuti, salvo che con l'accordo dei partecipanti. E' la condizione indispensabile per garantire un'effettiva libertà di scambio e per la trattazione a tutto tondo del conflitto e delle sue implicazioni, in ultima analisi è la condizione per la fecondità e per un “risultato positivo”. Il requisito della confidenzialità è talmente cruciale che anche il legislatore italiano, nel decreto legislativo sul Giudice di Pace, pur dedicando alla

mediazione uno spazio esiguo, non manca di precisare la inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori (art. 29 comma 4 D.Lgs. 274/2000).

- **Limiti di applicabilità della mediazione e critiche più diffuse:**

Ma se è vero, come è vero, che la mediazione produce enormi benefici in caso di conflitti (*“conflitto è naturale, è il contrapporsi tra due desideri contrastanti, e la sua negazione ci priva della possibilità di accettarlo e rischia di sfociare in violenza.. ”*), ci si chiede se è altrettanto efficace ed utile nel caso alta conflittualità, che, a tratti, e a volte in modo inconsapevole e/o indistinguibile, sfocia nella violenza (o in una delle sue forme).

Alcuni teorici della Giustizia Riparativa sostengono che, nei casi di violenza intrafamiliare, la mediazione tra vittima e carnefice è improponibile e rischiosa. Si è osservato che la violenza difficilmente cessa dopo l'intervento della mediazione. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che durante la fase di mediazione si corre il rischio che l'autore delle condotte violente (generalmente il maschio) manifesti il proprio rimorso e ammetta le proprie responsabilità solo apparentemente, fingendo di impegnarsi a controllare i propri agiti violenti (riappacificazione apparente e strumentale).

Si sono quindi individuati dei **limiti di applicabilità della mediazione** in tutte quelle dinamiche relazionali caratterizzate da episodi di violenza, che così potremmo sintetizzare:

1. La vittima, sentendosi protetta e tutelata dal clima di fiducia instaurato dalla mediazione, si espone, indifesa e illusa dal possibile cambiamento, ad eventuali ulteriori ed inaspettati attacchi violenti del partner, che aggraveranno il suo stato di debolezza.

2. Forte il rischio di confusione e sovrapposizione di piani che portano il soggetto più forte, con maggior potere, a manipolare a proprio favore il setting della mediazione, colpevolizzando e responsabilizzando il soggetto debole.
3. Difficoltà, per il mediatore, di mantenere una posizione di neutralità e imparzialità di fronte ad un evidente disequilibrio di potere tra le parti (si solidalizza e simpatizza naturalmente per quella che viene percepita come una vittima).
4. Situazione di violenza cronicizzata da molto tempo nella relazione, tanto che nella vittima si è prodotta la c.d. "sindrome da impotenza appresa" ("*learned helplessness syndrome*", Walker, 1979), che la riduce in uno stato di patologica passività e che le impedisce qualsiasi differenziazione dal partner stesso: si è in assenza di parti libere di disporre della propria vita e dunque la mediazione risulta impossibile.

- **Limiti e critiche al sistema giudiziario** (proprio da parte delle vittime):

Se il campo della mediazione è un terreno minato, non meno pericoloso appare quello, del resto, offerto dall'attuale giustizia penale. E ciò proprio dal significativo osservatorio della *persona offesa* ! Proviene dalle vittime la più feroce critica al sistema giudiziario, il quale è imputato di:

> non essere in grado di soddisfare il senso di giustizia della vittima, attraverso la celebrazione di un *processo percepito come inadeguato ed insufficiente*;

> *ri-vittimizzare la persona offesa* (costretta spesso ad un processo pubblico, nel corso del quale è costretta a rendere un racconto doloroso e credibile al

contempo, esposta al fuoco incrociato di domande sovente irriuardose e provocatorie; caricata della pratica responsabilità di costituire il fulcro dell'impianto accusatorio e dunque il fondamento di un eventuale sentenza di condanna e infine priva di molte delle prerogative riservate al ruolo dell'imputato, che di fatto, la collocano in una situazione processuale di secondo piano, vedi relazione successiva);

> non assoluto rilievo probatorio della testimonianza della vittima (nonostante orientamento pacifico della giurisprudenza) sottoposta a rigoroso vaglio sia sotto il profilo della attendibilità oggettiva, che sotto il profilo della credibilità soggettiva, e comunque responsabilità enorme sulle spalle di una sola persona, estremamente fragile (donne spesso minate nella loro identità e struttura..);

> non neutralizzare – sia in caso di assoluzione, che di condanna a una pena non detentiva (ed anche all'esito dell'eventuale carcerazione) – il rischio che l'autore ponga in essere *atti vendicativi*, resi ancor più cruenti dalla rabbia e dal risentimento per essere stato sottoposto ad un processo ed al giudizio di riprovevolezza sociale;

> infliggere *condanne sproporzionate ed inadeguate* alla gravità, così come sentita dalla vittima, dei fatti: incarcerare il violento comporta la dissoluzione del menage familiare, con le ovvie conseguenze, sia sul piano economico che emotivo: ciò che spesso le donne chiedono, infatti, non è l'inflizione al reo di una pena carceraria, quanto piuttosto la cessazione del comportamento violento, anche attraverso il suo allontanamento.

- Formazione specifica per il mediatore nei casi di alta conflittualità/violenza :

E allora? Allora forse la soluzione si trova proprio nell'alta specializzazione e nella formazione specifica degli operatori della giustizia che si trovino ad operare nel campo del fenomeno della violenza interpersonale intima, che siano giudici, avvocati, medici, o mediatori.

La trattazione di casi di violenza interpersonale intima richiede, dunque, che il mediatore acquisisca determinate competenze professionali unitamente ad una particolare sensibilità ai temi affrontati. In particolare è condizione necessaria che il mediatore:

a) non cada nella trappola di definire queste condotte come un semplice *livello del conflitto*. Questo etichettamento può essere fuorviante, poiché interpretare la violenza come una possibile escalation del conflitto, rischia di deformare la percezione della responsabilità da parte dell'autore. D'altra parte, nemmeno la stigmatizzazione come atto violento appare funzionale alla risoluzione del conflitto.

b) Dedichi una specifica attenzione allo *squilibrio di potere* che si genera tra la vittima e il carnefice, ovvero che egli sia dotato di una tale autorevolezza da poter intervenire effettivamente sul potere/dominio di una delle parti. In ogni conflitto – e dunque in ogni mediazione – vi è un soggetto “più forte” ed uno dei compiti più alti del mediatore è quello di accogliere questo squilibrio e di creare, almeno nel setting di mediazione, le condizioni per neutralizzarne gli effetti di prevaricazione. Lo sbilanciamento è insito nella natura delle relazioni di genere ed è ancor più evidente nelle relazioni dove la violenza è fuori controllo.

c) Il mediatore sia in grado di attivare le opportune strategie che consentono alle parti di disinnescare in prima persona le condotte violente e di contribuire

alla messa a fuoco delle condizioni per la creazione di una stabile struttura di protezione e sicurezza (il c.d. *Empowerment* = *Empowerment indica l'insieme di conoscenze, abilità, relazionali e competenze che permettono ad un singolo o ad un gruppo di porsi obiettivi e di elaborare strategie per conseguirli utilizzando le risorse esistenti. Indica sia un concetto sia un processo che permette di raggiungere gli obiettivi e si basa su due elementi principali: la sensazione di poter compiere azioni efficaci per il raggiungimento di un obiettivo e il controllo, la capacità di percepire l'influenza delle proprie azioni sugli eventi*).

Dove opera e potrebbe operare in maniera ancora più consistente la mediazione attualmente?

- Individuazione di una “zona grigia”: situazioni non raggiunte – per vari motivi dall’operatività del diritto penale, ma fertile terreno di conquista della mediazione come espressione di giustizia ripartiva:

A) alta conflittualità relazionale, che non integra lo schema vittima/aggressore- giurisprudenza in materia;

Alta conflittualità, pertanto, significa che le parti sono paritarie nello scontro, che a tratti si può anche profilare cruento e dove l'eventuale ricorso all'azione penale risulterebbe palesemente strumentale per entrambe - la mediazione appare l'unico intervento efficace, sia in termini di prevenzione all'escalation della violenza, sia come trattamento della relazione disfunzionale. La violenza è in queste relazioni una strategia di lotta, ma non uno strumento di prevaricazione di una parte sull'altra e dunque il mediatore non si imbatte nello squilibrio di potere tipico delle dinamiche pervase dalla violenza.

Oppure la violenza ha carattere transitorio, legata ad un determinato evento della vita (es. separazione) e non possiede il carattere dell'abitudine necessario per la configurazione del reato di cui all'art. 572 c.p. (cfr. sentenza n. 8650 del 1996 Cass VI Penale ripresa da una recentissima sentenza di merito del 2011)

B) mancanza della notizia di reato perché la vittima non sporge querela ed il reato non è perseguibile d'ufficio (es: reati di percosse (art.581 c.p., lesioni (582), violenza privata (610), violazione degli obblighi di assistenza familiare (570), minacce (612) stalking (612 bis), violenza sessuale (609 bis), mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (388), violazione di domicilio (614), ecc..

Questa è l'ipotesi nella quale la prevaricazione sia evidente, ma la vittima, seppur conscia dei risvolti psicologici e legali, non intenda sporgere querela (e il reato non sia perseguibile d'ufficio, ipotesi 2) contro il proprio aggressore per una serie di motivi (*timore di essere privata dei mezzi di sussistenza attraverso l'incarcerazione del compagno, paura di ritorsioni, percezione di una sproporzione tra la reazione dell'ordinamento e la vessazione percepita, difficoltà probatorie e di credibilità, rischio di essere rivittimizzata nel corso del processo, senso di colpa nell'aver contribuito alla dissoluzione familiare*), l'accesso alla mediazione potrebbe costituire un supporto fondamentale per la maturazione di una consapevole decisione in ordine al proseguimento o all'interruzione della relazione di coppia, che sappia preservare la serenità ed il corretto sviluppo dell'eventuale prole, o eventualmente per maturare la consapevolezza di voler affrontare l'iter giudiziario.

C) richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica :

Sono numerosi i casi, denunciati dalla parte o dai Servizi Sociali, per i quali tuttavia la Procura della Repubblica dispone la **richiesta di archiviazione** (ipotesi 3) per remissione di querela od infondatezza della notizia di reato. Sul punto, preziose le indicazioni del *III Dipartimento "Fasce Deboli" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, secondo cui – nel periodo luglio 2010/giugno 2011 – i fascicoli pervenuti in materia specialistica sono stati **4058** (contro i 3724, 2905, 2558 dei tre anni precedenti, quindi le denunce sono quasi raddoppiate in tre anni!), mentre le richieste di archiviazione sono state **2264** (contro le 1551, 1030 e 876 dei tre anni precedenti, quindi le richieste di archiviazione sono quasi triplicate!), dati comunicati dal Dott. Pietro Forno e contenuti nella propria recente relazione annuale al Procuratore della Repubblica. Tutt'altro che trascurabile il fatto che oltre il 50% delle denunce in materia siano archiviate! Per quel che concerne il reato di maltrattamenti, la percentuale rimane invariata (1431 denunce a fronte di 795 richieste di archiviazione). L'orientamento della Procura appare quello di *"effettuare una rigorosa selezione fra i casi gravi e quelli di dubbia o assente rilevanza penale, al fine di non dissanguare inutilmente le magre risorse della Procura, evitare un indiscriminato uso della denuncia penale e, nel contempo, concentrare l'attenzione sui casi veramente gravi."* (rel. citata). Dati confermati dal gruppo di colleghi penalisti che collaborano con noi al servizio SVSeD e che ha promosso una riflessione sull'esistenza di una considerevole "zona grigia" di utenza abbandonata, di fatto, a se stessa dalle istituzioni. Che la risposta giudiziaria non possa travalicare i propri naturali confini, data la sua di alternative che tutelino la parte debole del conflitto in modo efficace e

concreto. Ancora una volta la mediazione offre uno strumento indispensabile di intervento in tutti i casi in cui, nonostante l'alta conflittualità rilevata, la giustizia dichiara – anche a ragione – forfait!

Giova ricordare, che è sicuramente meglio un provvedimento di archiviazione piuttosto che una sentenza di assoluzione (caso riapribile, meno traumatico per la donna, meno rischio di vendetta da parte del partner);

D) ripresa della conflittualità nella coppia una volta **conclusi il processo penale.**

Qualora il processo si sia concluso (ipotesi 4) positivamente, dal punto di vista della vittima - poiché la sua versione dei fatti è stata riconosciuta dal Tribunale come attendibile ed il reo è stato dichiarato responsabile dei fatti a lui ascritti e dunque condannato - residuano tuttavia situazioni irrisolte di conflittualità - dato che la convivenza magari non si è mai interrotta o è ripresa immutata dopo l'espiazione della pena - per le quali il ricorso alla mediazione potrebbe facilitare la ripresa di un'efficace comunicazione vittima/reo nelle relazioni d'intimità che perdurano, anche solo con riferimento alla cura della prole. Si segnala sul punto, l'opportunità di avviare un percorso di mediazione già durante l'eventuale carcerazione del reo.

– accenni al progetto ConCorDo.

Il “progetto ConCorDo” ha l'ambizione di offrire alle persone coinvolte in una relazione intima caratterizzata da alta conflittualità - che a tratti sfocia in momenti di prevaricazione - un prezioso strumento di contenimento della violenza e di gestione del conflitto.

Questo progetto, teorizzato da me e dalla mia collega De Leo, ha preso forma e concretezza attraverso la partecipazione ad un bando regionale, nato dalla collaborazione dell'associazione Donna Aiuta Donna Onlus e del CIPM, approvato e finanziato lo scorso gennaio. Siamo in attesa di firmare la convenzione di attuazione con la Regione Lombardia per iniziare concretamente ad operare in questo "terreno di confine" (c.d. zona grigia) (peraltro il CIPM lo fa da anni), o meglio per potenziare il servizio di mediazione già esistente e brillantemente ma faticosamente gestito dal C.I.P.M con gli scarsi fondi e risorse a disposizione.

Questo lo schema di intervento: Le parti dovrebbero essere invitate a colloqui preliminari da svolgersi separatamente (c.d. *coucus*), ma contemporaneamente, e condotti ognuno da un mediatore dello stesso sesso del mediando, ove poter esprimere liberamente i propri vissuti, desideri e aspettative reciproche rispetto ad un futuro condiviso o ad una separazione personale. In una successiva seduta comune, i due mediatori, alla presenza delle parti e di un terzo mediatore finora estraneo, narrano le rispettive storie nel rispetto delle regole del *setting* di mediazione familiare (confidenzialità, correttezza, lealtà, volontarietà...). Il terzo mediatore ha la delicata funzione di mantenere la giusta distanza dai *mediandi*, contenendo gli eventuali sbilanciamenti che i colleghi potrebbero aver subito durante l'approfondito *coucus* e dunque garantendo un'effettiva equiprossimità, nonché permettendo loro di effettuare eventuali "pause" (estraniandosi dal contesto per il tempo sufficiente a ritrovare il "proprio centro"), qualora venissero emotivamente agganciati, per così dire, dalle narrazioni particolarmente coinvolgenti delle parti. Tale *setting* permette una presa di distanza da parte dei soggetti rispetto alla propria storia e al proprio

ruolo, effetto che si determina ascoltando da terzi la propria vicenda. E' il cosiddetto *effetto di distanziamento* che si pone, come punto di partenza, la costruzione di una nuova storia condivisa e, come obiettivo finale, il *riconoscimento* e l'*empowerment* delle parti.

E' una procedura che innesca dinamiche molto diverse da quelle simmetriche, alle quali il nostro Ordinamento ci ha abituati da secoli. Se ad un'aggressione si reagisce, secondo la logica binaria, solo attraverso lo strumento dell'azione giudiziaria, si crea quella che Renè Girard definisce la "*crisi d'indifferenziazione*": quello che rimane sulla scena è solo la potenza distruttiva dei gesti e la sua ricaduta sulle parti. Occorre comprendere che il mediatore, nello svolgere il suo lavoro, tiene in ugual conto il ruolo di entrambe le parti, nella piena consapevolezza che non è importante solo l'orrore di chi subisce un'umiliazione, ma lo è altrettanto la perdita della bellezza da parte di chi la pone in essere. L'atto di prevaricazione è qualcosa che fa male al mondo e a chi lo compie. Fare mediazione significa poter mettere l'agente di fronte alla responsabilità del proprio gesto senza l'inflizione di una pena, ma attraverso un processo di presa di coscienza.

Se le parti, con l'aiuto del mediatore, comprendono che la responsabilità "*nasce attraverso uno sguardo orizzontale tra due volti*" (Emmanuel Levinas), si può allora contribuire **a costruire un modello orizzontale di giustizia** che aiuti a ridurre il danno prodotto dall'evento e soprattutto che lavori in funzione di prevenzione, nell'ambiziosa ottica di divenire un utile strumento di diffusione della cultura della Pace.